

ANGP/MGP/RC



Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

Roma, __/__/__

OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite RdO ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco per mesi n. 36 – CIG 96037186CD- CUI S97345810580202200012

LETTERA DI INVITO

PREMESSO CHE

L'Agenzia Italiana del Farmaco (d'ora in poi "Agenzia" o "AIFA"), con determinazione n. AM 7 del 16/01/2023, ha stabilito di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto, indicendo una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi, "Codice") e, pertanto, avvia una procedura di acquisto tramite RdO, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

SI INVITA

codesta Società a partecipare alla procedura in oggetto, secondo le modalità di seguito indicate.

1. PREMESSE ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Con il termine "Codice" intendesi il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e gli atti attuativi dello stesso.

Le premesse e gli Allegati formano parte integrante della presente Lettera di invito.

Per quanto non espressamente regolamentato nella presente Lettera di invito si richiamano le condizioni e le norme contenute nel Bando Me.PA. "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni", di cui costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

il Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., l'Allegato A Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi, le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato C Patto di integrità, l'Allegato 23 Capitolato Tecnico - Servizi Bancari, nonché le norme vigenti in materia di appalti pubblici e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco per mesi n. 36 – CIG 96037186CD - CPV- 66110000-4 Servizi Bancari / CUI S97345810580202200012.

Per un'esauritiva trattazione degli elementi e dei requisiti dei servizi oggetto del presente appalto, si rimanda integralmente al Capitolato Tecnico allegato alla presente Lettera di Invito (**Allegato B**), al quale, pertanto, si fa integrale rinvio.

Le attività saranno svolte, in relazione alle specifiche esigenze del servizio e comunque secondo quanto indicato dall'AIFA.

Si richiama l'attenzione degli Operatori Economici partecipanti alla procedura sulla disciplina contrattuale applicabile di cui allo Schema di Contratto (**Allegato D**).

Suddivisione in lotti:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, si precisa che il presente appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in ragione della natura medesima del servizio oggetto del medesimo.

3. DURATA DELL'APPALTO

Il Contratto che verrà stipulato con l'Aggiudicatario avrà durata di mesi 36, a partire dal verbale di inizio attività, salvo diversa determinazione dell'AIFA. Tale verbale dovrà essere sottoscritto tra le Parti entro il termine massimo e perentorio di 20 giorni di calendario dalla data di stipula del Contratto che è presumibilmente stimata per il 10 marzo 2023.

Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI STESSI

4.1 Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti minimi di carattere amministrativo e - ove richiesti nella presente Lettera di Invito - di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale di cui agli artt. 80 e ss. del Codice. In particolare potranno partecipare alla presente procedura gli Operatori economici che alla data di presentazione della domanda:

- non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare;
- siano regolarmente iscritte per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del Codice;
- abbiano effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara e siano in possesso di tutte le eventuali necessarie Autorizzazioni rilasciate in materia ai sensi della vigente normativa dalle competenti autorità;
- aver effettuato l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 385/93 ed essere titolare di relativa autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui al D. lgs. n.

Pagina 2 di 34

385/1993 ovvero apposita autorizzazione di legge per lo svolgimento dei servizi di cassa dell'AIFA.

4.2 Controllo dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e - ove richiesti nella presente Lettera di Invito - di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale come sopra descritti, avverrà sull'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8 del Codice, gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il **Fascicolo virtuale dell'OE (FVOE)**.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati relativi al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Resta fermo che la verifica del possesso dei requisiti generali sarà effettuata qualora l'operatore individuato quale Aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis dell'art. 36 del Codice.

In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, si provvederà secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 3. Mentre i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE dovranno essere inseriti nel sistema dagli OE.

A tal fine gli OE che intendono partecipare alla presente procedura devono effettuare la registrazione accedendo all'apposito link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Resta comunque ferma la facoltà della Stazione Appaltante di fare la verifica sugli altri partecipanti, ove lo ritenga opportuno.

5. PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA O CONSORZI – AVVALIMENTO - SUBAPPALTO.

5.1 Partecipazione dei raggruppamenti temporanei d'impresa o consorzi

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice alle condizioni e secondo le modalità disciplinate dal Codice stesso e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. A tal fine si intende per prestazione principale il servizio di cassa; mentre si intende/ono per secondaria/e le attività di adeguamento del corporate banking al sistema informatico di contabilità esistente presso l'AIFA, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del Servizio di cassa, come descritto al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico (**Allegato B**).

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c) del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di offerta senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19-ter del Codice, le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del Codice, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, nel caso di servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48, comma 5 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di

prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ai sensi dell'art. 48, commi 9 e 10 del Codice e fatto salvo quanto previsto all'art. 105 comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione e, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 47 comma 1 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria eventualmente richiesti per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili, di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice, dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante per l'affidamento oggetto della presente procedura è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Si precisa che il Documento di gara unico europeo di cui all'Allegato **DGUE**, la Domanda di partecipazione di cui all'**Allegato A**, di cui al successivo paragrafo 8.2, l'Offerta Tecnica di cui al successivo paragrafo 8.3, nonché l'Offerta Economica (**Allegato C**) di cui al successivo paragrafo 8.4, andranno redatte/compilate, timbrate e sottoscritte con le modalità in appresso indicate:

- in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituito, la predetta documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata dall'impresa

mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;

- in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, la predetta documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata da ciascuna impresa raggruppanda/constituenda e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza.

5.2 Avvalimento

Il possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice necessari per partecipare alla presente procedura, ove richiesti, potrà essere comprovato dal concorrente (c.d. impresa avvalente) – singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice – avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, secondo quanto previsto dall'art. 89 comma 1 del Codice.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, ove richiesti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

La stazione appaltante impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla presente procedura, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

In caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il **PASSOE** che deve essere incluso nella documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico.

5.3 Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta nel DGUE le parti del servizio che intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l'aggiudicatario non potrà ricorrere al subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, possono eseguire le prestazioni tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MePA citato al precedente paragrafo 1.

6. IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo posto a base d'asta per i servizi oggetto della presente procedura è pari a **euro 210.000,00** (duecentodiecimila/00) oltre IVA, se dovuta. In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, si dichiara che in ragione delle modalità di svolgimento dell'appalto non è necessaria la redazione del Documento di valutazione dei rischi da interferenze. Pertanto non sussistono oneri di sicurezza per rischi interferenti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del Contratto) delle attività indicate nel Capitolato Tecnico che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

L'AIFA si riserva il diritto di richiedere l'estensione o la riduzione delle prestazioni, equivalenti al quinto del valore del contratto.

Eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti,

provvedimenti amministrativi interni, avverranno senza oneri aggiuntivi per l'AIFA e saranno comunicate all'Aggiudicatario con preavviso minimo di giorni 20 (venti).

7. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI PARTECIPAZIONE

Il pagamento del contributo obbligatorio in favore dell'ANAC è pari euro 20,00 (venti/00), ai sensi dell'art. 2 della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021.

Per eseguire il pagamento si rimanda a quanto indicato dall'ANAC al link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

Si raccomanda di procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 8.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

- in caso di R.T.I., sia costituito sia costituendo, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- in caso di Consorzio stabile, dal Consorzio stesso;
- in caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di R.T.I..

8. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

8.1 Documentazione e Termine di presentazione delle offerte

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata la relativa procura in copia conforme all'originale attestata da pubblico ufficiale;
- c) devono essere rese e sottoscritte in digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autentica notarile o in copia conforme attestata da pubblico ufficiale, potrà essere prodotta in fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura; in tal caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Si applica l'art. 83 comma 9 del Codice in caso di mancanza, l'incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 79 comma 5-bis del Codice per il caso in cui si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema di e-Procurement del MePA tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro e non**

oltre le ore 10.00 del giorno 02/02/2023 esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema di e-Procurement del MePA. In particolare:

8.2 Documentazione amministrativa

Le Imprese partecipanti alla gara dovranno inserire sul MePA la seguente **“Documentazione amministrativa” (Busta di natura amministrativa)**:

- 1. la domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti di partecipazione** alla presente RdO di cui all'allegato modello (**Allegato A**) e il **Documento di gara unico europeo** di cui all'allegato (modello **DGUE**), resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in lingua italiana, scannerizzati e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri che attestino la non sussistenza nei confronti dell'Operatore economico di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare nonché il possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti per la partecipazione alla presente gara attestante:
 - i)** di essere iscritta al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - ii)** la non sussistenza nei confronti dell'impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
 - iii)** di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
 - iv)** di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei documenti di gara (lettera d'invito, Capitolato tecnico, Schema di Contratto ed eventuali chiarimenti forniti in sede di gara).
 - v)** di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alla sicurezza, all'assicurazione, alle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza dalle stesse derivanti.
 - vi)** di avere esaminato il Capitolato Tecnico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.
 - vii)** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito.
 - viii)** di avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione del servizio secondo i migliori sistemi.
 - ix)** di essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o attestazioni e di avere effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara.
 - x)** al solo fine di avvalersi delle riduzioni della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di cui all'art. 93 del Codice, di essere eventualmente in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 93 comma 7 del Codice.

x) [in caso di avvalimento dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionali, ove richiesti] che la società ausiliaria è la seguente:

denominazione sociale _____, iscritta nel
Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di _____, numero di iscrizione _____, data
di _____ iscrizione _____, REA _____,
sede _____,
requisito oggetto dell'avvalimento: _____.

xi) [in caso di subappalto] che l'Impresa intende subappaltare le seguenti parti della
fornitura: _____

quota parte del subappalto (in %) _____.

xii) il domicilio eletto presso il quale ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76 del
Codice (il quale dovrà obbligatoriamente essere un valido indirizzo di Posta
Elettronica Certificata o, in alternativa, un valido numero di fax).

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, in caso di indicazione di indirizzo PEC le
comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei
nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti
temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B.:

(I) Si precisa che il **DGUE** dovrà essere compilato per tutti i soggetti indicati all'art. 80,
comma 3 del Codice muniti del potere di rappresentanza.

Nel caso il DGUE venga presentato da un procuratore, la dichiarazione dell'insussistenza
delle situazioni contemplate dall'art. 80 comma 1 del Codice, dovrà essere presentata
anche per il legale rappresentante dell'Impresa.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in
possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 comma 1 del Codice devono essere rese per
entrambi i suddetti soci.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta che
sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, l'impresa dovrà
dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di
collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a
comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le
cariche sociali.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare il possesso dei requisiti di cui
all'art. 80 comma 1 del Codice, si precisa che nel **DGUE** dovranno essere indicati tutti i
provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in

giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(II) Tutte le dichiarazioni sono da rilasciarsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L'AIFA si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, qualora emersi dopo la stipula, alla eventuale risoluzione del contratto.

(III) Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma 9. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

2. ai sensi dell'art. 93 del Codice, un idoneo documento valido per tutto il periodo in cui l'offerta è vincolante, **comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria** dell'importo complessivo posto a base di gara quindi, pari a euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00). Per i requisiti che deve avere la garanzia e per le modalità di trasmissione della stessa all'AIFA, si veda paragrafo 9.1.

(In ogni caso, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà produrre unitamente alla garanzia provvisoria, eventualmente anche all'interno della stessa, **l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

3. nel caso in cui l'Offerta sia presentata da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza diverso dal legale rappresentante della Impresa e detti poteri non risultino dalla CCIAA, **procura** generale o speciale in originale digitale ovvero in copia scannerizzata con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura;
4. **in caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio già costituito**, copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; in caso di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, copia della delibera degli organi

deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice;

In caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio Ordinario non ancora costituito, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicando quale, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5. A pena di esclusione, copia scannerizzata e firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della Impresa, del **documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo obbligatorio di partecipazione alla gara dell'importo di € 20,00** (venti) come indicato nel paragrafo 7 della presente Lettera di invito.
6. il PASS-OE, documento che attesta che l'OE può essere verificato tramite il FVOE, di cui al precedente par. 4.2.

8.3 Offerta Tecnica

L'offerta Tecnica dovrà comporsi di:

1. una **Relazione Tecnica** redatta in lingua italiana.

La Relazione dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell'Operatore Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; in caso di R.T.I. o Consorzio costituito, dell'impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo o di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/constituende/consorziate).

La Relazione dovrà essere sottoscritta a mezzo di firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da persona munita nei necessari poteri (in tal caso allegando fra la "Documentazione amministrativa" prova documentale del conferimento dei poteri).

In caso di operatore economico singolo, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;

In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'impresa mandataria o del Consorzio;

In caso di R.T.I. o Consorzio costituendo, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza di tutte le relative imprese raggruppande/constituende.

CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA:

Nella Relazione Tecnica dovrà essere riportata in forma chiara e sintetica una descrizione analitica della struttura organizzativa dell'Operatore economico e delle modalità di prestazione dei beni e servizi oggetto della presente procedura, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico (**Allegato B**), che si componga di massimo 15 pagine in formato A4 - carattere Arial 11 - interlinea 1,5 – margini superiori e inferiori uguali a 2, sinistro 3 e destro 2. **Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.**

Per “pagina” deve intendersi una “facciata”.

E' richiesto che detta Relazione si articoli **con i seguenti paragrafi**:

- a) descrizione della soluzione con cui si intende gestire la fase di avvio e messa a regime del Servizio di cassa (cfr. par. 4, 5.1.4 e 6 del Capitolato);
- b) descrizione della soluzione proposta per la gestione del Servizio (cfr. par. 4 del Capitolato);
- c) descrizione della soluzione proposta per la gestione della rendicontazione/reportistica (cfr. par. 4.5, 4.5.1, 4.5.2 del Capitolato);
- d) descrizione della soluzione proposta per l'archiviazione elettronica e la conservazione sostitutiva (cfr. par. 4.5.4 del Capitolato);
- e) indicazione della disponibilità immediata di uno sportello attivo in prossimità della sede dell'AIFA e sua ubicazione (cfr. par. 4.7 del Capitolato);
- f) descrizione della soluzione proposta per il Corporate banking (cfr. par. 5 del Capitolato);
- g) descrizione della soluzione proposta per il governo del Servizio (cfr. par. 6 del Capitolato);
- h) proposta di eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto richiesto (a titolo esemplificativo convenzioni da riservare al personale AIFA, ecc.).

L'Operatore Economico partecipante dovrà dichiarare all'interno della Relazione Tecnica la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. In particolare il concorrente dovrà **indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali**. Le informazioni rese, **qualora adeguatamente motivate e comprovate**, anche allegando la documentazione inerente, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. Tale dichiarazione non rientrerà nel computo delle massimo 15 pagine di cui la Relazione dovrà comporsi.

Fermi restando i divieti e il differimento dell'accesso previsti dal citato art. 53, l'AIFA consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella predetta dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. In particolare l'AIFA garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente. Saranno comunque sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella

documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Tecnica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si precisa che, a pena di esclusione, nella Relazione Tecnica l'offerente non dovrà indicare valori economici.

8.4 Offerta economica

L'Offerta Economica dovrà essere redatta utilizzando il modello (**Allegato C**) alla presente Lettera di invito e dovrà contenere gli importi/tassi offerti, come in appresso indicati, i quali dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

In particolare, le caselle a sfondo azzurro e giallo del predetto modello Allegato C dovranno essere compilate dall'Operatore Economico come segue:

a) Canone omnicomprendivo del servizio di cassa e dei relativi servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico, ad esclusione dei servizi di cui alle successive lettere da b) ad h):

all'interno dell'importo stanziato per il presente appalto, l'AIFA ha previsto per i 36 mesi di durata dell'appalto un importo massimo di 155.000,00 euro (IVA esclusa) dedicato alla remunerazione dei suddetti servizi.

L'offerente dovrà, quindi, indicare, nella rispettiva casella a sfondo azzurro C9 del file "Offerta Economica" (**Allegato C**), il costo offerto IVA esclusa, per i 36 mesi di durata dell'appalto. Detto importo non dovrà essere superiore all'importo di euro 155.000,00 per n. 36 mesi.

L'importo indicato dall'offerente nella casella a sfondo azzurro C9 del file "Offerta Economica" (Allegato C), dovrà essere inserito a Sistema sul MePA nello spazio relativo all'offerta economica.

Il pagamento del canone omnicomprendivo avverrà in sei ratei semestrali posticipati, dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore.

All'interno dell'importo stanziato per il presente appalto, l'AIFA ha, inoltre, previsto per i 36 mesi di durata dell'appalto un budget massimo non garantito di 55.000,00 euro (oltre IVA se dovuta) dedicato alla remunerazione dei servizi di cui alle successive lettere da b) ad h). Detto budget ha la funzione di indicare il limite massimo che potrà essere corrisposto al Fornitore per i predetti servizi. In particolare:

b) L'offerente dovrà indicare, nella relativa casella a sfondo giallo C10 del file "Offerta Economica", la commissione per l'esecuzione di **ciascun bonifico in uscita - in Area SEPA. Si precisa che tale commissione rappresenta l'unico corrispettivo dovuto per il servizio e, pertanto, in merito non sarà riconoscibile al Fornitore alcun importo ulteriore a nessun titolo (es. a titolo di commissioni varie, di servizio, ecc.).**

La commissione offerta per ogni singolo bonifico indicata nella casella C10 non dovrà essere superiore all'importo di euro 1,5 a bonifico.

L'importo del corrispettivo che spetterà al Fornitore aggiudicatario per l'esecuzione del predetto servizio, varierà sulla base del numero di bonifici, effettivamente eseguiti. Il Fornitore sarà, infatti, autorizzato ad addebitare sul conto di AIFA la relativa commissione in occasione di ogni singolo bonifico effettuato.

- c) L'offerente dovrà indicare, nella relativa casella a sfondo giallo C11 del file "Offerta Economica", la commissione per l'esecuzione di **ciascun bonifico in uscita - Extra SEPA**. Si precisa che tale commissione rappresenta l'unico corrispettivo dovuto per il servizio e, pertanto, in merito non sarà riconoscibile al Fornitore alcun importo ulteriore a nessun titolo (es. a titolo di commissioni valutarie, di servizio, ecc.).

La commissione offerta per ogni singolo bonifico in uscita indicata nella casella C11 non dovrà essere superiore all'importo di euro 20,00 a bonifico.

L'importo del corrispettivo che spetterà al Fornitore aggiudicatario per l'esecuzione del predetto servizio, varierà sulla base del numero di bonifici, effettivamente eseguiti. Il Fornitore sarà, infatti, autorizzato ad addebitare sul conto di AIFA la relativa commissione in occasione di ogni singolo bonifico effettuato.

- d) L'offerente dovrà indicare, nella relativa casella a sfondo giallo C12 del file "Offerta Economica", la commissione annuale richiesta per il rilascio di ciascuna **carta di credito aggiuntiva** richiesta da AIFA rispetto alle massimo n. 78 carte di credito **con plafond pari a euro 3.000,00 (tremila/00) al mese**, richieste in Capitolato senza alcun onere aggiuntivo per AIFA rispetto al canone onnicomprensivo di cui alla precedente lettera a).

L'importo del corrispettivo che spetterà al Fornitore aggiudicatario per l'esecuzione del predetto servizio, varierà sulla base del numero di carte di credito aggiuntive effettivamente rilasciate. Il Fornitore sarà, infatti, autorizzato ad addebitare, con cadenza annuale, sul conto di AIFA la relativa commissione annuale.

- e) L'offerente dovrà indicare, nella relativa casella a sfondo giallo C13 del file "Offerta Economica", la commissione annuale richiesta per il rilascio di ciascuna **carta di credito aggiuntiva** richiesta da AIFA rispetto alle massimo n. 3 carte di credito **con plafond pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) al mese**, richieste in Capitolato senza alcun onere aggiuntivo per AIFA rispetto al canone onnicomprensivo di cui alla precedente lettera a).

L'importo del corrispettivo che spetterà al Fornitore aggiudicatario per l'esecuzione del predetto servizio, varierà sulla base del numero di carte di credito aggiuntive effettivamente rilasciate. Il Fornitore sarà, infatti, autorizzato ad addebitare, con cadenza annuale, sul conto di AIFA la relativa commissione annuale.

- f) L'offerente dovrà indicare, nella relativa casella a sfondo giallo C14 del file "Offerta Economica", la percentuale rispetto all'importo da garantire, offerta a titolo di commissione per rilascio di **garanzie fideiussorie a favore di terzi**.

Il Fornitore sarà autorizzato ad addebitare sul conto di AIFA gli importi a tale titolo dovuti.

- g) L'offerente dovrà indicare, nella relativa casella a sfondo giallo C15 del file "Offerta Economica", la percentuale rispetto all'importo da garantire, offerta a titolo di commissione per **subentro nelle garanzie fideiussorie a favore di terzi** attivate da altri istituti di credito.

Il Fornitore sarà autorizzato ad addebitare sul conto di AIFA gli importi a tale titolo dovuti.

h) Tasso Debitore su scoperti/anticipazioni offerto:

L'offerente dovrà indicare, nella relativa casella a sfondo giallo C16 del file "Offerta Economica", il valore percentuale dello spread offerto rispetto al tasso Euribor a 3 mesi (360 gg).

Con apposita Determina autorizzativa di AIFA, il Fornitore sarà, infatti, autorizzato ad addebitare, con cadenza trimestrale, sul conto di AIFA gli importi a tale titolo dovuti.

i) Tasso Creditore su giacenza offerto:

L'offerente dovrà indicare, nella relativa casella a sfondo giallo C17 del file "Offerta Economica", il valore percentuale dello spread offerto rispetto al tasso Euribor a 3 mesi (360 gg).

L'importo, a tale titolo spettante ad AIFA, sarà corrisposto con cadenza trimestrale e mediante accredito sul conto di AIFA.

Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, si precisa che:

- l'inserimento a Sistema sul MePA del solo importo indicato dagli offerenti nella casella a sfondo azzurro C9 del modello (Allegato C) è richiesto ai soli fini di consentire l'operatività del Sistema di e-procurement del MePA;
- a prescindere, infatti, dall'importo indicato dagli offerenti nella casella a sfondo azzurro C9 del modello (Allegato C) ed inserito a Sistema sul MePA, l'attribuzione del punteggio economico avverrà esclusivamente secondo quanto indicato al successivo paragrafo 10.3 a cura della Commissione giudicatrice, la quale procederà all'inserimento manuale sul Sistema di e-procurement del MePA dei punteggi attribuiti;
- il documento di Offerta economico generato dal Sistema di e-procurement del MePA, riportante il solo importo indicato dagli offerenti nella casella a sfondo azzurro C9 del modello (Allegato C), non sarà, quindi, tenuto in considerazione ai fini della stipula del successivo Contratto con il Fornitore aggiudicatario, concorrendo a determinare l'importo contrattuale dovuto al Fornitore tutte le voci di cui alle caselle da C9 a C16 del modello (Allegato C).

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non è richiesta l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera.

L'Offerta dovrà, comunque, essere congrua rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture e adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

Ai sensi dell'art. 97 comma 5, lettera d) del Codice, in sede di eventuale verifica dell'offerta anomala l'AIFA verificherà che il costo della manodopera non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, in appresso citate, di cui all'art. 23, comma 16 del Codice). Ai sensi degli artt. 23 comma 16 e 97 commi 5 e 6 del Codice, il costo del personale non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla

base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice.

Le voci di cui si compone l'offerta, indicate alle lettere da a) ad g) che precedono, dovranno essere espresse in euro, mentre le voci di cui si compone l'offerta, indicate alle lettere h) e i) che precedono, dovranno essere espresse in valore percentuale.

Ciascuna delle predette voci di cui si compone l'offerta dovrà riportare al massimo due (2) cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più di due (2) decimali, l'AIFA non ne terrà conto.

L'Offerta dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell'Operatore Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, dell'impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo o di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/constituende/consorziate).

L'Offerta dovrà essere sottoscritta a mezzo di firma digitale:

- dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "Amministrativa") in caso di partecipazione in forma singola;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla procedura;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di ciascuna delle imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

L'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Economica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

E' previsto che l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica – con annesse eventuali relazioni giustificative - siano caricate sul Sistema di E-Procurement della PA gestito dal MePa rispettivamente nella Sezione dedicata alla **Documentazione di natura Tecnica** e nella Sezione dedicata alla **Documentazione di natura Economica**.

In caso contrario, l'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del Contratto) delle attività indicate nel Capitolato Tecnico che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo

Pagina 17 di 34

complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

L'offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

9. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

9.1 Garanzia provvisoria

Ogni concorrente dovrà produrre, ai fini della partecipazione alla presente procedura, una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, pari a euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00), corrispondente al 2% dell'importo a base d'asta di cui al paragrafo 6 della presente Lettera di invito.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, all'esito della presente procedura, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, l'AIFA, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione agli operatori non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dal provvedimento che autorizza l'affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell'AIFA nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuto il provvedimento che autorizza l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà produrre l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria di cui alla successiva lettera b), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il predetto comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'AIFA.

In tal caso, all'interno della busta di natura amministrativa dovrà essere prodotta copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto versamento o deposito.

In caso di pagamento in contanti, ove possibile, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia Italiana del Farmaco, codice IBAN IT72-D-05034-03200-000000010447. In tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare nella busta di natura amministrativa, ai fini dello svincolo delle predette somme, il Codice IBAN relativo al proprio conto corrente;

- b) mediante garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- In tal caso, all'interno della busta di natura amministrativa dovrà essere prodotto quanto segue:

- in caso di fidejussione provvisoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative in formato digitale, l'Operatore Economico deve caricare sul Mepa il documento in formato digitale sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'OE e dall'impresa bancaria/assicurativa, supportato da documentazione idonea a comprovare i poteri di firma del fideiussore.

- in caso di fidejussione provvisoria rilasciata in formato cartaceo, l'OE deve caricare sul Mepa la copia, sottoscritta con firma autografa dall'impresa bancaria/assicurativa e dal legale rappresentante dell'OE, scannerizzata della fideiussione il cui originale andrà trasmesso entro e non oltre il termine di presentazione dell'offerta del **02/02/2023 ore 10:00** in plico chiuso riportante la dicitura: **"Procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite RdO ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco per mesi n. 36 – CIG 96037186CD– NON APRIRE"**, inviato al seguente indirizzo: *Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio - Via del Tritone, 181 - 00187 Roma – all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Raffaella Cugini.*

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Sarà possibile consegnare il plico a mano presso la sala Poste situata presso la sede AIFA nel seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel turno mattutino e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel turno pomeridiano, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi. Nel caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta, con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Al fine della determinazione dell'ora e della data di consegna faranno fede l'ora e la data risultanti dal protocollo AIFA.

L'invio e l'integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'AIFA ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga integro e/o entro il termine sopra indicato.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La polizza fideiussoria dovrà, a pena di esclusione:

- I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- II) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile;
- III) prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'AIFA.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

9.1.2 Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria

- L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del **50 %** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 %, **non cumulabile** con quella di cui al primo periodo, in caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **20 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 %**, **non cumulabile** con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352

riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tali benefici l'Operatore Economico dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nell'**Allegato A** alla presente Lettera di invito, il possesso dei relativi requisiti di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del Codice o di G.E.I.E., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei requisiti che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell'art. 93 comma 7, in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E., in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E..

In caso di partecipazione in RTI verticale ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso dei requisiti, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

9.2 Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice e conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva sarà reintegrata e/o svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

10. AGGIUDICAZIONE

10.1 Criteri di individuazione dell'Aggiudicatario

L'aggiudicazione del servizio oggetto d'appalto verrà effettuata a norma dell'art. 95, comma 6 del Codice, in favore dell'operatore economico che avrà presentato, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 8, **l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, avendo ottenuto, da parte della Commissione giudicatrice di cui al successivo paragrafo 10.4, il punteggio più elevato, con un punteggio massimo attribuibile di 100 (cento) punti, determinato in base ai parametri di valutazione come di seguito descritti:

- A. QUALITÀ – Punteggio massimo = 70/100 punti
- B. OFFERTA ECONOMICA – Punteggio massimo = 30/100 punti

Si precisa che non sono ammesse offerte per parti del servizio rispetto a tutto quanto richiesto nel Capitolato Tecnico.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base del criterio qualità/prezzo, viene effettuato dalla Stazione Appaltante applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i \cdot V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'**offerta** (a) (punteggio complessivo);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_{i=1}^n$ = sommatoria

Il risultato del prodotto $[W_i \cdot V(a)_i]$ viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i **punteggi tabellari** per il criterio **e)** di cui al paragrafo 10.2, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

L'aggiudicazione avverrà a beneficio del concorrente che avrà realizzato il punteggio complessivo maggiore.

In caso di offerte che risultino di uguale valore, nella graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione giudicatrice sarà preferita l'offerta che avrà ottenuto un punteggio maggiore sull'Offerta Tecnica, in caso di ulteriore parità l'AIFA durante la seduta pubblica di chiusura dei lavori procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924.

10.2 La VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA presentata dall'operatore economico è effettuata in relazione ai seguenti criteri:

	Criteri di valutazione	Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio	punti max	D punti max	Q punti T max
a)	soluzione con cui si intende gestire la fase di avvio e messa a regime del Servizio di cassa (par. 4, 5.1.4 e 6 del Capitolato)	Tempestività, adeguatezza, qualità ed efficienza delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze dell'AIFA e miglioramento di quanto richiesto in Capitolato e dei LSM	12		
b)	soluzione proposta per la gestione del Servizio (par. 4 del Capitolato)	Adeguatezza, orari, qualità ed efficienza delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze dell'AIFA e miglioramento di quanto richiesto in Capitolato e dei LSM	15		
c)	soluzione proposta per la gestione della rendicontazione/reportistica (par. 4.5, 4.5.1, e 4.5.2 del Capitolato)	Adeguatezza, qualità ed efficienza delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze dell'AIFA e miglioramento di quanto richiesto in Capitolato e dei LSM	12		
d)	soluzione proposta per l'archiviazione elettronica e la conservazione sostitutiva (par. 4.5.4 del Capitolato)	Adeguatezza, qualità ed efficienza delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze dell'AIFA e miglioramento di quanto richiesto in Capitolato e dei LSM	5		
e)	disponibilità immediata di uno sportello attivo in prossimità della sede dell'AIFA (par. 4.7 del Capitolato)	Vicinanza entro 400 metri a piedi dalla sede AIFA di via del Tritone n. 181			1
f)	soluzione proposta per il Corporate banking (par. 5 del Capitolato)	Adeguatezza, navigabilità, chiarezza delle informazioni visualizzate, affidabilità e sicurezza del sistema proposto e miglioramento di quanto richiesto in Capitolato e dei LSM	15		

g)	soluzione proposta per il governo del Servizio (par. 6 del Capitolato)	Adeguatezza, qualità, efficienza ed orari delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze dell'AIFA e miglioramento di quanto richiesto in Capitolato e dei LSM	8		
h)	proposta di eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi (a titolo esemplificativo convenzioni da riservare al personale AIFA, ecc.)	Utilità, rispondenza alle esigenze dell'Agenzia	2		

La Commissione giudicatrice di cui al successivo paragrafo 10.4, determina i coefficienti V(a)i **relativi a ciascun criterio** di natura qualitativa **a), b), c), d), f), g) e h)** attraverso la **trasformazione** in coefficienti, variabili tra 0 e 1 (all'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente 1 e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al proprio punteggio ottenuto) con approssimazione alla seconda cifra decimale, della somma delle preferenze attribuite dai commissari, mediante il "confronto a coppie".

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente V(a)i determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

Per ognuno dei criteri da **a), b), c), d) f), g) e h)** qualora le offerte da sottoporre a valutazione siano solo due, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente sarà determinato nel seguente modo: 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 2) si procede, quindi, ad attribuire il valore 1 alla media più alta e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Si precisa, infine, che in presenza di un'unica offerta, il coefficiente sarà determinato mediante il calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

La Commissione giudicatrice per il criterio **e)** attribuirà o non attribuirà i relativi punteggi fissi e predefiniti in ragione del possesso o meno di quanto specificamente richiesto.

E' previsto che **per ciascun criterio di valutazione** di cui si compone la parte tecnica il concorrente che ha presentato l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo previsto per il relativo criterio. Non sono invece previste ulteriori riparametrazioni dei punteggi ottenuti per la parte tecnica.

10.3 Offerta Economica

Quanto all'offerta economica, per tutti i criteri di seguito elencati, la relativa valutazione è effettuata con la seguente modalità:

a) Canone onnicomprensivo del servizio di cassa e dei relativi servizi connessi di cui alla casella a sfondo azzurro C9 del file "Offerta Economica" (Allegato C): **massimo 20 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando $V(a)$ per il punteggio massimo attribuibile ovvero **20 punti**.

Il coefficiente $V(a)$ relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_{\min} = importo offerto più basso

R_a = importo offerto dal concorrente (a)

b) Commissione per ciascun bonifico in uscita - in Area SEPA di cui alla casella a sfondo giallo C10 del file "Offerta Economica" (Allegato C): **massimo 4,5 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare al criterio b) dell'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando $V(a)$ per il punteggio massimo attribuibile ovvero **4,5 punti**.

Il coefficiente $V(a)$ relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_{\min} = importo offerto più basso

R_a = importo offerto dal concorrente (a)

c) Commissione per ciascun bonifico in uscita - Extra SEPA di cui alla casella a sfondo giallo C11 del file "Offerta Economica" (Allegato C): **massimo 0,5 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da

assegnare al criterio c) dell'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando $V(a)$ per il punteggio massimo attribuibile ovvero **0,5 punti**.

Il coefficiente $V(a)$ relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_{\min} = importo offerto più basso

R_a = importo offerto dal concorrente (a)

d) Commissione per il rilascio di carte di credito con plafond di euro 3.000/mese, aggiuntive rispetto alle massimo n. 78 richieste in Capitolato di cui alla casella a sfondo giallo C12 del file "Offerta Economica" (Allegato C): **massimo 2,5 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare al criterio d) dell'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando $V(a)$ per il punteggio massimo attribuibile ovvero **2,5 punti**.

Il coefficiente $V(a)$ relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_{\min} = importo offerto più basso

R_a = importo offerto dal concorrente (a)

e) Commissione per il rilascio di carte di credito con plafond di euro 5.000/mese, aggiuntive rispetto alle massimo n. 3 richieste in Capitolato di cui alla casella a sfondo giallo C13 del file "Offerta Economica" (Allegato C): **massimo 0,5 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare al criterio e) dell'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando $V(a)$ per il punteggio massimo attribuibile ovvero **0,5 punti**.

Il coefficiente $V(a)$ relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_{\min} = importo offerto più basso

Ra = importo offerto dal concorrente (a)

f) Commissione per rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi di cui alla casella a sfondo giallo C14 del file "Offerta Economica" (Allegato C): **massimo 0,5 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare al criterio f) dell'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando V(a) per il punteggio massimo attribuibile ovvero **0,5 punti**.

Il coefficiente V(a) relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

V(a) = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_{min} = importo offerto più basso

R_a = importo offerto dal concorrente (a)

g) Commissione per subentro nelle garanzie fideiussorie a favore di terzi attivate da altri istituti di credito di cui alla casella a sfondo giallo C15 del file "Offerta Economica" (Allegato C): **massimo 0,5 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare al criterio g) dell'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando V(a) per il punteggio massimo attribuibile ovvero **0,5 punti**.

Il coefficiente V(a) relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

V(a) = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_{min} = importo offerto più basso

R_a = importo offerto dal concorrente (a)

h) Tasso Debitore su scoperti/anticipazioni offerto:

spread offerto rispetto al tasso Euribor a 3 mesi (360 gg) di cui alla casella a sfondo giallo C16 del file "Offerta Economica: **massimo 0,5 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare al criterio h) dell'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando V(a) per il punteggio massimo attribuibile ovvero **0,5 punti**.

Il coefficiente V(a) relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_{min} = spread offerto più basso

R_a = spread offerto dal concorrente (a)

i) Tasso Creditore su giacenza offerto:

spread offerto rispetto al tasso Euribor a 3 mesi (360 gg) di cui alla casella a sfondo giallo C17 del file "Offerta Economica": **massimo 0,5 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare al criterio i) dell'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando $V(a)$ per il punteggio massimo attribuibile ovvero **0,5 punti**.

Il coefficiente $V(a)$ relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_a / R_{min}$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_a = spread offerto dal concorrente (a)

R_{min} = spread offerto più alto

10.4 Commissione giudicatrice

Le procedure di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche saranno effettuate, ai sensi dell'art. 77 del Codice, da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'affidamento.

In particolare, i membri ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia;
- b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, componente della commissione giudicatrice, direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;
- e) aver lavorato in uno dei seguenti settori/strutture cui afferisce l'oggetto dell'affidamento: Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Direzione Generale e/o

Presidenza e/o Logistica e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedura e/o ICT di Aifa ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati, purché pertinenti l'oggetto della gara;

f) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;

g) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del Codice, l'AIFA si riserva la facoltà di verificare a campione tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice.

E' prevista la nomina di numero tre membri supplenti i quali devono possedere i medesimi requisiti.

I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati nel rispetto del principio di rotazione a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.

Si individuano il Mepa, la Posta Elettronica Certificata, la posta elettronica e l'apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari di lavorare a distanza con procedure telematiche che assicurino la riservatezza delle comunicazioni, la trasparenza delle operazioni e la segretezza dei lavori, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

La durata dei lavori della Commissione giudicatrice prevista per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stimata in massimo 4 mesi. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla Commissione che varierà a seconda del numero di offerte pervenute e della complessità delle stesse.

10.5 Procedura di apertura delle Offerte, lavori della Commissione giudicatrice, proposta aggiudicazione e aggiudicazione definitiva

La procedura è interamente gestita e conclusa tramite il MePA.

In particolare, la seduta di apertura dei lavori si terrà il giorno **02/02/2023 alle ore 14.00**. In tale occasione si procederà, a cura del RUP (o di altro incaricato) all'apertura della Busta virtuale contenente la "Documentazione di natura amministrativa" e, alla presenza della Commissione giudicatrice, all'apertura della Busta virtuale contenente le "Offerte Tecniche".

La pubblicità delle sedute di apertura delle Buste virtuali contenenti rispettivamente la "Documentazione di natura amministrativa", le "Offerte Tecniche" e le "Offerte economiche" avverrà mediante il sistema informatico di negoziazione del MePA che consente agli OE partecipanti di prendere visione di tutte le informazioni analogamente a quanto avverrebbe in una procedura svolta in modalità non telematica. Non è, quindi, prevista la partecipazione degli offerenti presso la sede della Stazione Appaltante.

La trasparenza e il regolare svolgimento della procedura di apertura delle offerte sono, quindi, garantite dal sistema informatico di negoziazione del MePA.

L'esame della documentazione amministrativa verrà effettuato a cura del RUP e - in caso siano state riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della domanda contenuta nella "Documentazione di gara di natura amministrativa" non compromettenti la *par condicio* fra i

Pagina 29 di 34

concorrenti - il concorrente, conformemente a quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del Codice, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite il sistema informatico di negoziazione del MePA, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Le attività di valutazione della parte tecnica verranno svolte dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata.

La data della seduta di chiusura dei lavori (in occasione della quale si procederà a cura della Commissione all'apertura delle Buste virtuali contenenti le "Offerte economiche") sarà comunicata ai concorrenti valutati tramite il sistema informatico di negoziazione del MePA.

In tema di individuazione delle **offerte anormalmente basse**, si procederà, quindi, ai sensi dell'art. 97 del Codice. In particolare, la congruità delle offerte sarà valutata, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente Lettera di invito. Detta verifica è effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6 del citato art. 97.

L'AIFA, all'esito delle risultanze emerse, aggiudicherà in via definitiva l'appalto all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa entro il **termine di 4 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento salvo le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'AIFA si riserva, in ogni caso, la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere all'aggiudicazione in presenza di un'unica offerta valida ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'AIFA si riserva la facoltà di non affidare l'appalto all'offerente che risultato primo in graduatoria se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice.

Nell'ipotesi in cui risulti Aggiudicatario un RTI o un Consorzio ordinario non ancora costituito, sarà richiesta, prima della stipula del Contratto, la produzione del contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale le imprese conferiscono ad una di esse la qualifica di mandatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 8, 12 e 13 del Codice ovvero dell'atto costitutivo.

L'AIFA si riserva, altresì, la facoltà di procedere con atto motivato alla sospensione, all'annullamento, al ritiro o alla revoca della presente procedura, ovvero di non procedere all'aggiudicazione o di indire una nuova procedura di gara.

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore economico specializzato debitamente selezionato.

Ai fini della stipula del contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a far pervenire, entro il termine indicato dall'Agenzia, comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, la seguente documentazione:

1. in caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio, è richiesta copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; in caso di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, copia della delibera degli organi deliberativi

- delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice;
2. la garanzia definitiva di cui al precedente paragrafo 9.2. Andrà altresì prodotta eventuale copia scannerizzata dei documenti attestanti l'eventuale possesso dei requisiti richiesti dall'art. 93 comma 7 del Codice per beneficiare delle riduzioni della garanzia definitiva, con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società.
 3. in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento come dichiarato nell'Allegato A, dovrà essere prodotto:
 - originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente, in alternativa potrà essere prodotta la scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale cartaceo che comunque dovrà essere prodotto dall'Affidatario in occasione della stipula del contratto.
 - il DGUE e l'Allegato A, sottoscritti digitalmente dall'impresa ausiliaria attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
 4. in caso di ricorso all'istituto del subappalto come dichiarato nell'Allegato A, dovranno essere prodotti il DGUE e l'Allegato A, sottoscritti digitalmente dall'impresa subappaltatrice attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, e contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 105, anche il PASSOE relativo al rapporto di subappalto, al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice, di cui al precedente par. 4.3..

10.7 Trasparenza

Ai sensi degli artt. 74 comma 1, 79, comma 5-bis e 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura, ivi inclusi quelli relativi alla composizione della Commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del Codice, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo informatico dell'Agenzia al link: <https://www.aifa.gov.it/acquisti-sotto-soglia>.
Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura.

Ai sensi degli artt. 74 comma 1, 79, comma 5-bis e 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura ivi inclusi quelli relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del Codice, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF e XML).

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9, la quale garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti.

Resta salvo quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 29 del Codice.

L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.

11. CONTRATTO e NORMATIVA APPLICABILE

Il Contratto è concluso, a seguito dell'aggiudicazione definitiva secondo la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti attraverso il Sistema informatico di negoziazione del MePA.

Lo stesso è disciplinato dalle condizioni generali di contratto di cui al Bando MePA citato al precedente paragrafo 1, nonché dalle condizioni particolari di contratto e di RdO di cui alla presente Lettera di invito e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al Contratto sarà, inoltre, applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica AIFA e, in quanto applicabile, il codice civile.

Al termine del Contratto, in caso di corretta ultimazione delle prestazioni, verrà rilasciato dall'AIFA ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice il relativo certificato attestante l'avvenuta esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici.

12. PAGAMENTO

Il **pagamento**, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato nelle modalità indicate all'art.4 dello Schema di Contratto (**Allegato D**).

E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui all'art. 35 comma 18 del Codice.

13. RISERVATEZZA

- a. L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le Apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o

predisposto in esecuzione del *Contratto*; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

- b. L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- c. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*, fermo restando che l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
- d. L'impresa aggiudicataria potrà citare i contenuti essenziali del *Contratto*, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa medesima a gare e appalti.
- e. Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo "Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", l'Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

14. PRIVACY E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE

- a. Con la sottoscrizione del *Contratto*, la Stazione Appaltante e l'Impresa aggiudicataria:
 - si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento;
 - dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla succitata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
- b. La Stazione Appaltante e l'Impresa aggiudicataria dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- c. L'Impresa aggiudicataria - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A." nonché dall'art. 32 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della P.A." - acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet della scrivente Agenzia dei dati relativi alla presente procedura di gara e al relativo contratto.
- d. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del Contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e rinvenibile al seguente link:
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa_ex_art.13_GDPR.pdf

15. IMPOSTA DI BOLLO

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare, il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

L'Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo secondo le modalità indicate all'art. 18 dello Schema di Contratto (**Allegato D**).

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 31 del Codice, Responsabile Unico del Procedimento è designata la Dott.ssa Raffaella Cugini dell'AIFA.

Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre potranno essere richiesti per iscritto – entro e non oltre le **ore 18:00 del 27/01/2023** - al RUP, per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del MePA.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno comunicate per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del MePA.

17. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente la presente Procedura di acquisto tramite RdO ovvero l'esecuzione del contratto tra le Parti è competente il Foro esclusivo di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI DI GARA:

- Modulo di Domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti (**Allegato A**);
- Capitolato Tecnico (**Allegato B**);
- Offerta Economica (**Allegato C**);
- Schema di contratto (**Allegato D**).

Il Dirigente

Antonino Laganà

Firmato digitalmente da: LAGANA' ANTONINO

Ruolo: Dirigente

Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL

FARMACO

Data: 18/01/2023 16:11:53

Firmato digitalmente

Pubblicato sul profilo del committente in data _____